

COMUNE DI BREMBILLA
PROVINCIA DI BERGAMO



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

SOMMARIO

Art. 1	Istituzione della tassa	Pag. 3
Art. 2	Attivazione del servizio di Nettezza Urbana	Pag. 3
Art. 3	Gettito e costo del servizio	Pag. 4
Art. 4	Contenuto del Regolamento	Pag. 4
Art. 5	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa	Pag. 5
Art. 6	Esclusioni dalla Tassa	Pag. 5
Art. 7	Commisurazione della Tassa	Pag. 7
Art. 8	Parti comuni degli edifici	Pag. 8
Art. 9	Classificazione dei contribuenti	Pag. 8
Art. 10	Deliberazione di tariffe	Pag. 9
Art. 11	Esenzioni ed agevolazioni	Pag. 9
Art. 12	Riduzioni	Pag. 10
Art. 13	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag. 11
Art. 14	Denunce	Pag. 11
Art. 15	Decorrenza della Tassa e cessazione	Pag. 12
Art. 16	Accertamento e controllo	Pag. 12
Art. 17	Riscossione	Pag. 13
Art. 18	Funzionario Responsabile	Pag. 14
Art. 19	Rimborsi	Pag. 14
Art. 20	Sanzioni e interessi	Pag. 15
Art. 21	Contenzioso	Pag. 15
Art. 22	Disposizioni transitorie	Pag. 15
Art. 23	Norme di rinvio	Pag. 15
Art. 24	Entrata in vigore	Pag. 15

Art. 1
Istituzione della tassa.

- 1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto sul territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni (Art. 58 - comma 1), i cui articoli sono richiamati nel presente Regolamento, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri indicati nei successivi articoli.
- 2) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale a partire dal 01/01/1994 per il quale è stata istituita la tassa annuale in base a tariffa. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente di cui a Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 06/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza 1° gennaio 2010.

Art. 2
Attivazione del servizio di Nettezza Urbana.

- 1) Il Servizio di Nettezza Urbana e' disciplinato dal presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della Tassa (zona servita, frequenza della raccolta, ecc.). (Art. 59, comma 1 e 2).
- 2) Per zona servita si intende tutto il territorio comunale. Il conferimento dei rifiuti al servizio di Nettezza Urbana è suddiviso in raccolta porta a porta e consegna al Centro di Raccolta Comunale. I luogo per il conferimento dei rifiuti alla raccolta porta a porta si intende l'area a margine di strade pubbliche accessibili ai mezzi del servizio di Nettezza Urbana più vicino al confine della proprietà cui si applica la Tassa oggetto del presente regolamento.
- 3) In relazione alla distanza* del punto di raccolta più vicino rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita dal servizio di Nettezza Urbana, la Tassa è dovuta nelle seguenti misure:
 - i. In misura pari al 100% della tariffa per le distanze inferiori a 300 metri
 - ii. In misura pari al 40% della tariffa per le distanze da 300 m a 500 metri,
 - iii. In misura pari al 15% della tariffa per le distanze superiori a 500 metri,
- 4) Per quanto riguarda alcune zone di confine, è facoltà dell'Amministrazione Comunale concordare con i comuni confinanti opportune convenzioni per la gestione del servizio di Nettezza Urbana e della relativa tassa di quelle zone.
- 5) All'interno del territorio comunale è organizzato apposito Centro di Raccolta per i rifiuti differenziati a cui possono accedere tutti i residenti del Comune di Brembilla e coloro che ne hanno titolo in quanto iscritti al ruolo per l'applicazione della Tassa dei rifiuti. L'accesso al Centro di Raccolta verrà normato da apposito Regolamento
- 6) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi (forti nevicate, interruzioni stradali per motivi di sicurezza ecc.) non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 4, del Decreto Legislativo n. 507/1993. (Art. 59 - comma 6).

* le distanze sono misurate in metri ed arrotondate per eccesso all'unità inferiore (299,9 m è pari a 299 m, 500,7 m è pari a 500 m)

- 7) il servizio prevede in generale tutte le attività di raccolta dei rifiuti sul territorio del comune, compreso lo spazzamento delle strade, la manutenzione del verde pubblico e la raccolta di rifiuti abbandonati.
- 8) La raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle attività produttive e commerciali presenti sul territorio si articola attraverso la raccolta porta a porta ed il conferimento al Centro di Raccolta con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale in accordo con i gestori del servizio di smaltimento/recupero al fine di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata.
- 9) Ogni anno verranno comunicate agli utenti del Servizio le necessarie informazioni di cui al comma 8 attraverso l'Ecocalendario e/o altri opuscoli informativi.

Art. 3

Gettito e costo del servizio.

- 1) Il gettito complessivo della Tassa non può superare il costo di esercizio del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 507/93, ne può essere inferiore al 50%. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del Conto Consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (Art. 61 - comma 1).
- 2) Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Art. 61 - comma 2).
- 3) Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie (Art. 61 - comma 3).
- 4) Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana gestiti in regime di privativa Comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo della spazzatura dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
- 5) Il conferimento dei rifiuti al Centro di Raccolta Comunale prevede l'applicazione di tariffe distinte, da definirsi con apposito Regolamento Comunale.
- 6) Il ricavato derivante dal conferimento di rifiuti direttamente al Centro di Raccolta andrà a ridurre i costi di esercizio di cui al precedente comma 1 per il calcolo della Tassa.
- 7) L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (Art. 61, comma 3 bis).

Art. 4

Contenuto del Regolamento.

- 1) Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni secondo i criteri fissati dalla Legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 5
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della Tassa.

- 1) La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio Comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n. 507/93.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (Art. 62 - comma 1).
- 2) La Tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. (Art. 63 - comma 1).
- 3) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la Tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6
Esclusioni dalla Tassa.

- 1) Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Art. 62 - comma 2).
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), forni di panetterie, magazzini automatizzati in cui non entra il personale, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) scale e vani di accesso al servizio di diverse unità immobiliari o vani scala di accesso diretto alla copertura esterna.;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) le aree scoperte quali terrazzi, gronde di copertura, balconi, giardini ed aree verdi di pertinenza, passaggi e cortili;
 - h) le aree scoperte di servizio alle attività produttive, commerciali e di servizi.

- i) i vani accessori esterni alle abitazioni domestiche quali porticati, tettoie a sbalzo che non siano adibite a deposito, ma funzionali all'accesso dell'edificio;
- j) volumi non riscaldati e non accessibili direttamente perché adibiti a isolamento termico quali serre solari, sottotetti sigillati non accessibili, bussole di ingresso;
- k) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- l) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa Comunale per l'effetto di Leggi, Regolamenti, Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri (Art. 62 - comma 5);
- m) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti.
- 3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. (Art. 62 - comma 3)
- Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate rispetto agli ambiti assimilabili al domestico, si applicano all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:
- Carrozzerie: riduzione del 70%;
 - Autofficine per riparazione veicoli: riduzione del 70%;
 - Gommisti: riduzione del 70%;
 - Autofficine di elettrauto: riduzione del 70%;
 - Laboratori di produzione tessile: riduzione del 70%;
 - Cartotecniche: riduzione del 70%;
 - Falegnamerie, mobilifici: riduzione del 70%;
 - Tornerie e segherie del legno: riduzione del 70%;
 - Officine meccaniche: riduzione del 70%;
 - Imprese edili: riduzione del 70%;
 - Trasformazione materie plastiche (stampaggio, estrusione, lavorazioni): riduzione del 70%;
 - Produzione di imballaggi: riduzione del 70%;
 - Studi dentistici: riduzione del 70%;
 - Lavanderie e lavasecco: riduzione del 70%.
- a condizione che l'interessato dimostri l'osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, allegando, alla denuncia originaria/variazione, la prevista documentazione.
- 4) Per le attività che producono rifiuti speciali non comprese nell'elenco precedente, previa autocertificazione o documentazione che dimostri lo smaltimento in proprio, si applica una riduzione di superficie del 70%, resta comunque la facoltà dell'ufficio tributi l'applicazione della riduzione dopo aver accertato la veridicità della documentazione stessa
- 5) Nella superficie oggetto di riduzione sono esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, tettoie, spazi di esposizione e commerciali.
- 6) Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, aventi le seguenti condizioni qualitative e quantitative:

Condizioni qualitative: abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, costituiti da manufatti o materiali simili a quelli indicati al n. 1 punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale, di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- imballaggi di carta e cartone e simili (CER 150101 - 200101);
- imballaggi in plastica e simili (CER 150102 - 200139);
- imballaggi in legno e simili (CER 150103);
- imballaggi in metallo e simili (CER 150104 - 200140);
- imballaggi in vetro e simili (CER 150107 - 200102);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- vestiti dismessi (CER 200110)
- legno vergine non trattato (CER 150103 - 200138);
- pneumatici auto e moto (CER 160103);
- rifiuti ingombranti [per rifiuto ingombrante si intende: “bene di consumo durevole, di arredamento e simili” che per motivi di volume non possono essere conferiti per la raccolta domiciliare porta a porta; è ovvio che i rifiuti ingombranti non possono essere contenuti in alcun imballo a causa del loro volume];
- manufatti di ferro (CER 200140);
- imballaggi vari ed imballaggi in materiali misti, non inquinati o sporchi da sostanze estranee (CER 150106);
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori (CER 200123);
- elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123 - 200135 - 200136);
- TV e schermi video computer; (CER 200135: Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
- Computer e componenti elettronici (tastiere, mouse etc); (CER 200136: Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135);
- lampade e tubi al neon (CER 200121);
- cartucce esauste di toner da fotocopiatrici e stampanti (CER 080318);
- batterie auto esauste e pile (CER 200134);

Condizioni quantitative: compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico, da definirsi con delibera della Giunta comunale.

Art. 7

Commisurazione della Tassa.

- 1) La Tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei Rifiuti Solidi Urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento (Art. 65 - comma 1).
- 2) Tutte le superfici non espressamente escluse dall'applicazione della Tassa dal presente Regolamento, che siano esse coperte o scoperte, sono imponibili ai fini del computo della Tassa.

- 3) La superficie tassabile e misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la Tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (Art. 62 - comma 4).

Art. 8

Parti comuni degli edifici.

- 1) Negli alloggi in condominio ovvero palazzine con più unità immobiliari il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, comma 2, punti c) e d).
- 2) Le parti comuni di cui all'art. 1 vengono ripartite tra i condomini con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali.
- 3) Qualora le superfici delle parti in comune non vengono indicate nella denuncia di cui al successivo art. 15, il Comune aumenta la superficie dichiarata da ciascun condomino o in maniera inversamente proporzionata al numero dei condomini vale a dire:
 - fino a 8 condomini 10%
 - da 9 a 15 condomini 8%
 - oltre 15 condomini 5%
- 4) Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono ed occupano parti comuni in via esclusiva (Art. 63 - comma 2).

Art. 9

Classificazione dei contribuenti.

- 1) A decorrere dal 1 gennaio 2010, si applicano la seguente classificazione delle categorie tassabili:

A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose
A2	Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, asili nido e micronido
A3	Cinema e sale teatrali, sale giochi, palestre e centri sportivi
A4	Distributore carburanti, parcheggi a pagamento, pese pubbliche
B1	Autorimesse, autoservizi, mostre, autosaloni, attività commerciali all'ingrosso
B2	Campeggi, parchi gioco, parchi di divertimento
C1	Abitazioni civili, foresterie di attività produttive
C2	Attività ricettivo alberghiere
C3	Convivenze, case di vacanze e collegi
C4	Strutture sociali e assistenziali
D1	Uffici, studi tecnici, attività terziarie e direzionali anche all'interno di attività produttive comprese mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici di pertinenza delle attività connesse
D2	Circoli sportivi e associazioni di vario genere
E1	Attività di produzione artigianale e industriale, compresi lavasecco, parrucchiere, pasticcerie, panifici
E2	Commercio al dettaglio beni non deperibili
E3	Strutture coperte prive di tamponamenti laterali su almeno tre lati (tettoie)
F1	Bar - Ristoranti
F2	Commercio beni alimentari o deperibili

- 2) Le categorie tassabili definite nelle precedenti classificazioni vengono riclassificate d'ufficio con i nuovi riferimenti a meno di una nuova dichiarazione da parte del contribuente da effettuare entro e non oltre il 30/06/10.
- 3) Le pertinenze rientrano nella classe di appartenenza dei locali principali.

Art. 10 Deliberazioni di tariffe.

- 1) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 2) Entro la data di approvazione del Bilancio di Previsine di ogni anno, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate (Art. 69 - comma 1).
- 3) Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al Comma 3 (Art. 69 - comma 2).
- 4) Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità od in ottemperanza a decisione definitiva, e confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie entro il termine di cui al comma 1 (Art. 69 - comma 3).
- 5) Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di Legge sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi (Art. 69 - comma 4).

Art. 11 Esenzioni ed agevolazioni.

- 1) Sono esenti dalla Tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte adibiti ad Servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - b) gli edifici e le aree scoperte adibiti a culto ammessi dallo Stato ad esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) Centri Sportivi Comunali
 - d) le superfici utilizzate dalle associazioni di volontariato, anche in occasione dell'organizzazione delle feste.
- 2) Sono altresì esenti dalla Tassa:
 - a) le superfici adibite ad attività agricole e gli edifici rurali (stalle, fienili, serre)
 - b) abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarano di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla

pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

Art. 12 Riduzioni.

- 1) A partire dal 01.01.2010, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa unitaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione 20%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione 20%;
 - c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione 20%;
 - d) abitazione in cui risiede una persona disabile al 100%, previa evidenza documentata delle condizioni di inabilità: riduzione 20%;
 - e) attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi di carattere tecnologico comportanti una minore produzione di rifiuti, a condizioni che i relativi Impianti siano in esercizio: 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi tenute a conferire all'Ente Gestore del servizio rilevanti quantità di rifiuti destinato a recupero o riciclo che diano luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93: 30%;
- 2) Nel caso di utenti che possano usufruire di una o più riduzioni, comprese le riduzioni di cui all'art. 2 comma 3 e le esclusioni di cui all'art. 6 comma 3, si applica alla tariffa intera il prodotto delle risultanti dalle riduzioni/esclusioni, esempio: utente ha diritto alla riduzione per unico occupante del 20% e per distanze superiori a 300 metri del 40%, la tariffa da applicare è data dal prodotto tra tariffa intera $C1 \cdot (1-0,2) \cdot (1-0,60)$, con un massimo del 85% di riduzione effettiva.
- 3) Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti comma 1, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo (art. 66 comma 6).
- 4) Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni prescritte per avere diritto all'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 22 (art. 66 comma 6).
- 5) Le riduzioni ed esenzioni del presente Regolamento sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo. Il comune comunque si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

- 6) Le predette riduzioni sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta (Art. 67).

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento.

- 1) Per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni od equivalenti, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e istituita la Tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno (Art. 77 - comma 1).
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della Tassa annuale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25% (Art. 77 - comma 2).
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'Art. 10, è applicata la tariffa della classe recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre Rifiuti Solidi Urbani (Art. 77 - comma 3).
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tassa, da effettuare, contestualmente alla Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello (Art. 77 - comma 4).
- 5) In caso di uso di fatto, la Tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi accessori (Art. 77 - comma 5).
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la Tassa annuale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente Articolo (Articolo 77 - comma 6).

Art. 14

Denunce.

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi (Art. 70 - comma 1).
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine del 20 gennaio e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della Tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia (Art. 70 - comma 2).
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - a) l'indicazione del Codice Fiscale;
 - b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

- c) per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale (Art. 70 - commi 3 e 4);
 - h) gli estremi catastali.
- 4) L'Ufficio Comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale (Art. 70 - comma 5).
 - 5) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al Comma 1 (Art. 70 - comma 6).
 - 6) In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le denunce originarie e di variazione, di cui al presente articolo e le richieste di detassazione o riduzione, sono tacitamente confermate ovvero possono essere modificate se presentate entro il 30 giugno 2010. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 14, sono presentati entro il 30 giugno 2010, ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 2011 (Art. 20, Comma 2, Lettera d, del Decreto Legge n. 530/1994).

Art. 15

Decorrenza della Tassa e cessazione.

- 1) La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (Art. 64 - comma 1).
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (Art. 64 - comma 2).
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, da diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata (Art. 64 - comma 3).
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio (Art. 64 - comma 4).

Art. 16

Accertamento e controllo (art. 71 e 73).

- 1) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre

- 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di auto tutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
 - 3) Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 - 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
 - 5) L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento dall'articolo 4, comma 4, del presente regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 17

Riscossione

- 1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16, comma 1, è iscritto in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
I predetti importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,5 Euro, oppure per eccesso se è superiore (art. 72 - comma 1).
Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonchè quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali (Art. 72 - Comma 2).
- 2) Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'Art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi

motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (art. 72 - comma 3).

- 3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo arrotondato risulta inferiore a euro 3,00.
- 4) Gli importi relativi al conferimento presso il Centro di Raccolta sono riscossi in unica soluzione.
- 5) Ferme restando le disposizioni di cui ai Commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente Ufficio Comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 72 - comma 4).
- 6) Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (art. 72 - comma 5).
- 7) Si applica l'art. 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (art. 72 - comma 6).

Art. 18

Funzionario responsabile

- 1) La Giunta Comunale, con delibera, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Entro sessanta giorni dalla designazione, il nominativo del Funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze (Art. 74 - comma 2).

Art. 19

Rimborsi (art. 75)

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 2) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 4) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a euro 10,00.

Art. 20
Sanzioni e interessi (art. 76)

- 1) Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano gli interessi previsti per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21
Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso e il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 22
Disposizioni transitorie

- 1) L'articolo 16 del presente regolamento si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24
Norme di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25
Entrata in vigore.

- 1) Le norme del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito, sono immediatamente applicabili con decorrenza 01.01.2010.
- 2) Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di Legge, è trasmesso entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi (Art. 68 - Comma 3).